

COMUNE DI ROSSANO

Provincia di Cosenza

Marca
da bollo**NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI****IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

Vista la domanda del ~~SENTE NAZIONALE~~ per l'ENERGIA ELETTRICA - MILANO -
nato a il
tendente ad ottenere l'autorizzazione al ~~progetto esecutivo per la costruzione della~~
~~centrale termoelettrica sita~~
in questo Comune; via ~~C.da Cutura~~ n.

Visti i disegni, il tipo di frazionamento e le planimetrie allegate alla domanda stessa;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 6. 4. 972 ~~che approva il~~
~~progetto esecutivo e particolareggiato ferme restando le condizioni~~
~~le condizioni sotto le quali è stata concessa la licenza edilizia~~
~~del 22.7.970 prot. N. 5728~~ -

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrato dalla legge 6 agosto 1967 n. 765;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le disposizioni del Codice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia;

Viste le leggi sulla prevenzione infortuni 27 aprile 1955, n. 547; 7 gennaio 1956, n. 164; 19 marzo 1956, n. 302;

Viste le norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, recante provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Concede il proprio

NULLA OSTA

al ~~SENTE NAZIONALE~~ per l'ENERGIA ELETTRICA - MILANO -
per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2) - deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad evitare, per quanto possibile, ogni incomodo che i terzi possono risentire dall'esecuzione dei lavori;
- 3) - il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

4) - per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizi pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti o imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

6) gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'interne orario della pubblica illuminazione stradale. Dette lanterne debbono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate;

7) - l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi con la presenza del Direttore dei lavori;

8) - è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

9) - dovranno, infine essere osservate le norme e disposizioni di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 sulle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

10) - il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione (ai sensi dell'art. 10 — ultimo comma — della legge 6 agosto 1967, n. 765;

11) - la licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza (art. 10 — decimo comma = legge 5 agosto 1967, n. 765).

12) - Biscadendo la costruzione in zona sismica di 2° categ. la validità della presente autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi della legge 25 - 11 - 1962 n 1684.

La presente licenza va ad integrare quella rilasciata in data 22.7.
1970 = prot. N. 5728 in.76 e lascia fermo, tutte le condizioni in essa
contenute. =

Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale, li 5. ottobre 1972

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Timbro